

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – ROMA

Sezione III – n.r.g. 16258/2022

AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D'ORA IN AVANTI ANCHE SOLO MUR) E RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE

in esecuzione dell'Ordinanza n. 1027/2025 del 26 febbraio 2025

CERVELLINI MASSIMO (CRVMSM98C26C773W), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Tortorella (TRTMRC68P23H501S) del Foro di Roma, ed elett.te domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, alla Via Domenico Chelini, 5, giusta procura in calce all'originale del presente atto.
Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria e delle notificazioni tra difensori di cui all'art. 176 c.p.c., si indica il numero di fax 06.808.38.85 e l'indirizzo PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, presso i quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.

RICORRENTE

nei confronti de

**Il Ministero dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti anche solo *MUR*), in persona del
Ministro “pro-tempore”, domiciliato “ex lege” presso l'Avvocatura Generale dello Stato**

e

**Università degli studi di Roma “La Sapienza”, in persona del Rettore “pro-tempore”,
domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato**

Resistenti

Nonché nei confronti di

COGNOME	NOME	PUNT.
LORETELLI	LAVINIA	55.40
RUSSO	LUDOVICA	54.10

Eventuali controinteressati

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei

- A) del provvedimento **di non ammissione dell'odierno istante** al Corso di laurea triennale in Logopedia a.a. 2022/2023 ed altri, indicato nella domanda di ammissione, presso le sedi

- dell'Università di studi di Roma "La Sapienza", previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti ed, in particolare:
- B) della graduatoria generale pubblicata in data 23 settembre 2022;
 - C) della graduatoria per il corso in logopedia pubblicata in data 3 ottobre 2022, ancora in corso di definizione, e successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
 - D) del Bando dell'università di Roma La Sapienza relativo all'ammissione ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie a.a. 2022/2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell'Ateneo "de quo", C.U.N.);
 - E) del Decreto Ministeriale n. 583 del 24 giugno 2022 "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/23", nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
 - F) del Decreto Ministeriale n. 1113 del 1°luglio 2022 "Definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso per i corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia", nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
 - G) del Decreto Ministeriale Decreto Ministeriale n. 1074 del 13-09-2022 "Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia", nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
 - H) del Decreto Ministeriale n. 1051 del 29-08-2022 "Definizione dei posti definitivi disponibili per l'accesso per i corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023 destinati ai

candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

- I) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di laureati in professioni sanitarie per l'anno accademico 2022/2023 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, nonché lo schema di accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante: “Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2022/2023 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni”;; nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- J) dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assunta al repertorio atti n. 131/CU del 6 luglio 2022 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2022/2023, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;
- K) della potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 per l'a.a. 2022\2023;
- L) del decreto Ministeriale del 29 luglio 2022 prot. n. 931, recante integrazioni al D.M. n. 1154/2021 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;
- M) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso gli Atenei indicati in epigrafe, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- N) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

FATTO

L'odierno ricorrente partecipava alla selettiva indetta dall'Università degli studi di Roma La

Sapienza, per l'ammissione nell'ordine ai corsi di laurea Triennale in Logopedia, presso le sedi indicate per l'anno accademico 2022/2023.

Il ricorrente riportava il punteggio di 38,50, posizionandosi in graduatoria al n. 1561 ed in base a tale punteggio veniva ammesso alla quarta scelta fisioterapia "Regione Molise" NeuroMed Pozzili, sede dell'Ateneo di Roma LA SAPIENZA. (matricola 1812766).

Ciò premesso, ritenendo l'esclusione in logopedia illegittima, previa iscrizione con riserva del ricorrente, ne chiedeva l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 - Violazione e falsa applicazione della Legge 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 910/1969 -- Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere per illogicità - Sviamento per carenza o insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - irragionevolezza, difetto di motivazione.

Per assicurare che il diritto all'istruzione, costituzionalmente garantito, non sia leso al punto tale da comprometterne la stessa essenza e venga privato della sua efficacia, l'Ordinamento impone il rispetto di due criteri che si riferiscono:

- a) alla valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario;
- b) al fabbisogno della società riguardo a una particolare professione.

Nell'ambito di tale contesto, l'Amministrazione ha determinato il numero complessivo dei posti per il corsi di laurea triennali in: Logopedia (40).

Tuttavia, non risulta legittima la rilevazione del dato dell'offerta formativa degli Atenei assunto dal Ministero quale parametro di determinazione dei posti disponibili, in quanto, tra l'altro, non sono state esplicitate le modalità con cui si è proceduto all'accertamento puntuale delle potenzialità delle singole sedi

universitarie interessate né risulta minimamente effettuata una analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte dei singoli Atenei.

Al di là di una formalistica, generica e vacua enunciazione di presa d'atto da parte del Ministero, non si rinviene attestazione alcuna sulla necessaria correlazione tra i dati reali ed un'analisi puntuale e accurata degli stessi, che avrebbe dovuto essere svolta attraverso un'indagine rigorosa e veritiera, indispensabile per rapportare adeguatamente il numero degli studenti iscrivibili con parametri certi ed inequivocabili.

In tale quadro procedimentale si contestano, pertanto, sia le determinazioni (inter)ministeriali, che si sono limitate a recepire il dato relativo alla capacità formativa indicata, sia le deliberazioni degli organi accademici con le quali si è addivenuti alla ricognizione e definizione di quel dato, di cui si richiede espressamente l'acquisizione, facendo riserva di meglio dedurre in relazione all'esito dell'istruttoria.

L'assoluta assenza di riscontri oggettivi in relazione alla correttezza ed alla precisione degli accertamenti effettuati sulle potenzialità ricettive delle sedi universitarie interessate, viene supportata anche da un oggettivo confronto tra i dati degli anni accademici passati ed il 2022/23.

A tal riguardo è appena il caso di rilevare come le restrizioni numeriche poste all'accesso ad alcuni corsi universitari, come appunto quelli in esame, che in base ai principi costituzionali rubricati dovrebbero essere liberi ed aperti a tutti, trovano la loro ragione nell'obbligo dello Stato italiano di garantire adeguati livelli e standard di formazione minimi.

Tuttavia, proprio per tale motivo la limitazione non può che essere frutto di una rigorosa ed indubitabile verifica delle effettive capacità ricettive degli Atenei, non potendosi accettare, per non porsi in stridente contrasto con i principi costituzionali richiamati, che anche ad un solo studente venga impedito di accedere al corso di studi desiderato e prescelto, pur essendo di fatto oggettivamente disponibile il relativo posto.

Pertanto, trattandosi di accesso al primo anno del corso, appare necessario per gli Atenei ed il Ministero tenere conto, in attesa di una modifica del sistema di accesso, delle percentuali di abbandono e

di mancata frequenza ai corsi, al fine di consentire che il rapporto sopra indicato si mantenga adeguato e non venga impedito ad altri potenziali studenti iscriversi, lasciando inoccupati posti disponibili durante il percorso accademico.

Del resto, anche quest'anno, come avvenuto in quelli passati, tutti gli Atenei hanno messo a disposizione centinaia di posti per l'accesso agli anni successivi in favore di studenti già iscritti al medesimo corso presso altre sedi o in corsi analoghi, testimoniando ed evidenziando in tal modo la strutturale sottoutilizzazione delle proprie "effettive" capacità ricettive.

A ciò si aggiunga che in questi anni migliaia di studenti si sono potuti iscrivere ai corsi in sovrannumero per effetto dei provvedimenti cautelari emessi a vario titolo dagli Organi della Giustizia Amministrativa, senza che vi sia stato un documento per le attività didattiche svolte dagli Atenei. Il che costituisce un ulteriore indice di sottovalutazione delle capacità ricettive in parola.

II

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 - Violazione e falsa applicazione della Legge 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 910/1969 -- Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere per illogicità - Sviamento per carenza o insufficiente motivazione.

La disposizione secondo la quale è stata disposta la decadenza dalla graduatoria per non aver confermato in via telematica l'interesse alla stessa non può essere considerata legittima nei confronti della odierna istante, atteso che risulta evidente che, avendo impugnato la mancata ammissione al corso e tutti gli atti concorsuali, non può essere contestato il perdurare della sua volontà ed interesse all'ammissione al corso "de quo".

Sotto tale aspetto, appare contraddittorio, anche alla luce delle censure avanzate nel ricorso impugnativo del concorso per l'accesso al corso, alle quali integralmente ci si riporta, imporre l'onere di continuare a svolgere atti procedurali a fronte di una contestazione della procedura stessa.

Ciò posto, in ogni caso l'obbligo imposto a tutti i candidati di confermare la permanenza di interesse a rimanere inseriti in una graduatoria formata a seguito di procedura concorsuale alla quale si è partecipato appare incomprensibile e inutilmente gravoso, atteso che, peraltro, non sono predeterminati né il numero di tali adempimenti da eseguire, né le date nelle quali effettuarli.

Non vi è chi non veda, pertanto, come tale onere sia volto esclusivamente a operare una ulteriore falcidia numerica, casuale e non fondata sulla verifica delle effettive capacità del candidato. Il che si pone in contrasto con le norme rubricate.

Del resto, ove le censure sul numero dei posti (inferiore rispetto alle capacità ricettive) venisse accolta, per l'odierno ricorrente non ci sarebbe stato bisogno di confermare l'interesse, potendo accedere al corso già con la prima pubblicazione della graduatoria.

Per tutto quanto sopra esposto il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe, chiede al Consiglio di Stato di esprimere parere favorevole all'accoglimento del ricorso: con ogni statuizione consequenziale (ivi compresa quella della restituzione del contributo unificato).

III

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 - Violazione e falsa applicazione della Legge 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 910/1969 -- Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere per illogicità - Sviamiento per carente o insufficiente motivazione.

Le prove selettive si sono svolte a livello nazionale in un'unica data, il 15 settembre 2022, creando, in tal modo, una preventiva distribuzione sul territorio, disomogenea ed avulsa da una verifica delle effettive capacità dei singoli.

Tale circostanza, infatti, ha impedito agli studenti di partecipare alle prove in più sedi, con la conseguenza che l'ammissione o meno al corso è dipesa, principalmente, dal numero dei partecipanti in relazione ai posti disponibili per l'ateneo, con la conseguente esclusione di quanti avevano risposto meglio di altri colleghi che avevano partecipato ai quiz in altre sedi.

Invero, studenti che avevano ottenuto ottimi risultati alle prove selettive, sono stati comunque esclusi, in virtù dell'elevato numero di candidati iscritti nella sede per la quale avevano sostenuto il test, mentre altri, nonostante avessero ottenuto risultati poco brillanti, si sono potuti iscrivere al corso ad accesso limitato, in ragione del minor numero di candidati, partecipanti al concorso per quella particolare sede universitaria, tutto ciò nonostante che i quesiti proposti fossero identici in tutta Italia.

E' evidente che la possibilità di svolgere le prove in più atenei, o l'adozione di una graduatoria unica, avrebbe ovviato a tale discriminazione, mentre il sistema utilizzato testimonia come l'unico scopo perseguito sia stato quello di operare una "falcidia numerica" tra i candidati, indipendentemente dalla reale verifica della maggiore o minore attitudine dei singoli ad affrontare il corso di studi *de quo*.

Del resto, non si comprende, né il Ministero lo chiarisce, per quale motivo per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria, la prova sia unica a livello nazionale e non lo sia per le professioni sanitarie.

Delle due l'una. O la graduatoria unica assicura l'accesso ai più capaci e meritevoli o lo garantisce la parcellizzazione delle prove (ma nella stessa data!).

SI E' PRESENTATA LA SEGUENTE ISTANZA CAUTELARE

La prima delle censure adottate, che appare di certo idonea a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito del ricorso, giustifica l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione e/o di iscrizione con riserva al corso "de quo", essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni iuris* ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza di un'iscrizione immediata, il ricorrente non potrebbe regolarmente frequentare le lezioni, né sostenere gli esami previsti dal corso.

L'adozione della iscrizione con riserva può costituire un risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., (Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014).

SI E' CHIESTO

L'annullamento dei provvedimenti impugnati, **in via principale, con ammissione del ricorrente** ai corsi in Logopedia indicati in premessa; **in via subordinata**, l'adeguamento dei posti disponibili alle effettive capacità ricettive dell'ateneo ed al fabbisogno produttivo, con conseguente scorrimento ulteriore

della graduatoria; **in via ulteriormente subordinata**, lo scorrimento della graduatoria.

Il tutto con vittoria di spese.

In via istruttoria si chiede l'accesso e l'acquisizione:

- delle determinazioni ministeriali e delle deliberazioni degli Organi accademici, relative alla determinazione del numero dei posti per i corsi de quo, con particolare riguardo alla verifica istruttoria della capacità recettiva degli Atenei resistenti sia per l'a.a. 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, sia per l'a.a. 2019/2020, sia per a.a. 2018/2019 e per gli stessi anni al fabbisogno Nazionale;
- dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso l'ateneo.

Per come stabilito dalle Sezioni Riunite del Consiglio di Stato con il noto parere n. 7 maggio 2012, n. 2131 *“Il diritto di accesso ai documenti del ricorso straordinario, acquisiti dall'Amministrazione, è da ritenere esistente in re ipsa (in ciò concordandosi con l'opinione espressa dalla Pres. Cons. Min., DAGL)”*.

Le stesse Sezioni riunite nell'indicato parere hanno, altresì, precisato che *“qualora le parti abbiano manifestato tempestivamente l'intenzione di accedere agli atti dell'istruttoria, l'Amministrazione dovrà consentire l'accesso agli atti del procedimento, fissando un termine congruo per l'eventuale deposito di memorie, deduzioni difensive e documenti”*.

Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Con ordinanza n. 1027 del 26 febbraio 2025 il TAR del Lazio, terza Sezione, ha disposto la presente notifica per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito istituzionale del MUR.

I controinteressati al ricorso sono tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, di cui si allega graduatoria nominativa rilasciata dall'Università degli Studi La Sapienza.

OBBLIGI DELL'AMMINISTRAZIONE (Ministero dell'Università e della Ricerca)

L'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e della ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della predetta ordinanza n. 1027 del 26 febbraio 2025 del TAR del Lazio, terza Sezione.

L'Amministrazione:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "Atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame (art. 35 e 49 c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione dell'ordinanza (26 febbraio 2025), con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 dal primo adempimento.

Tutto ciò posto CERVellini MASSIMO

Intima e diffida

Il Ministero dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro "pro-tempore a:

- **pubblicare** sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e della ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ordinanza n. **1027 del 26 febbraio 2025** del TAR del Lazio, terza Sezione.
- **non rimuovere** dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita.

- **rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "Atti di notifica";**
- **curare** che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- **effettuare le pubblicazioni sopra indicate nel termine perentorio di giorni 20 dal 26 febbraio 2025 e, quindi, entro il 18 marzo 2025, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 dal primo adempimento.**

ALLEGATI:

- 1) **ordinanza n. n. 1027 del 26 febbraio 2025 del TAR del Lazio, terza Sezione;**
- 2) **ricorso;**
- 3) **graduatoria nominativa in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)**
Roma Azienda Policlinico Umberto I
- 4) **graduatoria nominativa in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)**
Ariccia (RM) ASL Roma 6;
- 5) **nota La Sapienza.**

Avv. Marco Tortorella